



AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA
Via Vittorio Veneto, 60

Repertorio n. 5205 dell'1/07/2019

CONTRATTO DI PRESTAZIONE di lavoro autonomo occasionale

L'anno 2019, il cinque del mese di luglio, presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria - Via Veneto n. 60

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito anche "committente"), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante dott. Giovanni Forciniti

e

la dott.ssa **Martina Magno**.

PREMESSO

- che il Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali", con Decreto del Dirigente Generale n. 9772 dell'11 settembre 2018, ha affidato ad Azienda Calabria Lavoro *l'attività di Assistenza Tecnica della Nuova Garanzia Giovani in Calabria*, per garantire la corretta attuazione del programma, nonché il supporto alla gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione delle misure previste nel Piano di Attuazione;
- che, al fine di assicurare una regolare e puntuale gestione del progetto, nonché un costante monitoraggio, utile anche ad una rapida e precisa rendicontazione della spesa, si è ritenuto necessario un supporto amministrativo alle attività progettuali, che consenta anche un raccordo tra l'Azienda ed il Dipartimento;
- che, con nota acquisita agli atti di Azienda in data 01 luglio 2019 con prot. n. 3529, il Dipartimento Lavoro ha evidenziato che la d.ssa Martina Magno, già tirocinante presso il Dipartimento al termine del percorso formativo, ha acquisito notevoli e importanti competenze durante il periodo formativo, apportando un valido supporto agli uffici ospitanti e, pertanto, ha richiesto la possibilità di utilizzare la detta professionalità, evidenziando che le competenze acquisite risultano funzionali all'esecuzione delle attività di supporto alla Direzione Generale, nonché un valido elemento di raccordo con Azienda e contemporaneamente, sottolineando che la detta attivazione rappresenterebbe anche una opportunità per la d.ssa di acquisire ulteriori specifiche competenze;
- che con decreto del Direttore Generale n. 61 del 1° luglio 2019 è stato conferito alla dott.ssa Martina Magno incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto supporto amministrativo al Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" nell'ambito delle attività relative al progetto *"attività di Assistenza Tecnica della Nuova Garanzia Giovani in Calabria"*, nonché nelle ulteriori attività meglio specificate nella nota sopra richiamata prot. 3259/2019, anche di monitoraggio in ordine ai rapporti tra l'Azienda e il Dipartimento, con l'obiettivo di agevolare l'avvicinamento della predetta al mondo del lavoro e fare in modo che il tirocinio costituisca realmente una opportunità di crescita professionale e un efficace strumento di politica attiva del lavoro;

- il beneficiario di seguito indicato, con la sottoscrizione del suddetto contratto, attesta la propria disponibilità, nonché l'assenza di ulteriori attività incompatibili con il rapporto di collaborazione in oggetto.

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 **Oggetto dell'incarico**

La committente conferisce alla d.ssa Martina Magno, che accetta, incarico avente ad oggetto supporto amministrativo al Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" nell'ambito delle attività relative al progetto "*attività di Assistenza Tecnica della Nuova Garanzia Giovani in Calabria*", nonché nelle ulteriori attività meglio specificate nella nota richiamata in premessa prot. 3259/2019, anche di monitoraggio in ordine ai rapporti tra l'Azienda e il Dipartimento.

ART. 2 **Modalità di svolgimento della prestazione**

La prestazione verrà svolta presso gli Uffici del Dipartimento Lavoro, Cittadella Regionale.

Nell'esecuzione del presente contratto, il prestatore agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporrà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

L'attività del prestatore dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del committente fornendo a quest'ultima tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli e con il coordinamento generale del responsabile del progetto.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal prestatore il quale non potrà avvalersi di sostituti e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi.

Qualora sia necessario, il prestatore potrà svolgere la propria attività anche presso i locali dell'Azienda, con l'uso delle idonee attrezzature messe a disposizione dalla stessa. In tal caso sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono previsti rimborsi spese, se non espressamente autorizzati dal Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro.

ART. 3 **Decorrenza e durata**

L'incarico si intende conferito con inizio dal 1°luglio 2019 e termine il 31 dicembre 2019.

ART. 4 **Compenso**

Per l'intera durata del contratto al collaboratore sarà corrisposto un compenso di importo onnicomprensivo massimo pari ad € 4.950,00, al lordo degli oneri a carico del professionista. Tale somma verrà corrisposta al termine del contratto. Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso. Nessuna ulteriore somma sarà dovuta ad alcun titolo.

Il pagamento avverrà dietro relazioni sulla attività svolta trasmesse dal collaboratore con il visto del Dirigente responsabile del Dipartimento.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.



ART. 5

Recesso

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

ART. 6

Obbligo di riservatezza

Il prestatore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 7

Adempimenti fiscali

Il prestatore si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione di lavoro autonomo occasionale regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli art. 2222 e ss. c.c..

ART. 8

Codice di comportamento

Il prestatore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e da quello approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 67 del 17/11/2016 avente ad oggetto l'"Adeguamento del Codice di Comportamento dei dipendenti di Azienda Calabria Lavoro".

La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 9

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il prestatore fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. Egli acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa; ai soggetti coinvolti nelle operazioni di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dei progetti attuati da Azienda Calabria Lavoro.



ART. 10
Controversie

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

ART. 11
Elezione domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto, il prestatore elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente incarico tramite posta elettronica. A tal fine, il prestatore si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

ART. 12
Conclusioni

Il prestatore dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina né può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 4 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il prestatore dichiara di prendere visione sul sito di Azienda Calabria Lavoro del Codice di comportamento dei dipendenti di ACL. Ciò vale ai fini di notifica.

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
dott. Giovanni Forciniti



Il prestatore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
dott. Giovanni Forciniti



Il prestatore